

Accertamenti. Sotto la lente del fisco una serie di operazioni quali sovra/sottofatturazioni e deducibilità delle spese non riaddebitate al cliente

Rilievi «automatici» ai professionisti

A rischio anche la detrazione Iva per l'acquisto di immobili non accatastati in A/10

PAGINA A CURA DI
Rosanna Acierno

■ Sempre più spesso il fisco accende i fari sui professionisti, contestando la sottofatturazione o la sovralfatturazione dei compensi, l'indeducibilità di spese non riaddebitate al cliente, e l'indeducibilità dell'Iva per l'acquisto di abitazione a destinazione d'uso ufficio. Di solito, in questi casi, i controlli vengono svolti senza effettuare alcun accesso presso lo studio professionale, ma soltanto attraverso l'invito a comparire rivolto direttamente al professionista.

Esaminiamo distintamente le varie fattispecie di contestazioni che possono essere mosse, identificando per ciascuna di esse quali sono i rilievi dell'amministrazione e su quali disposizioni si basano. Nell'altro articolo di questa stessa pagina indicheremo invece quali elementi non possono mancare nelle contestazioni dell'amministrazione, indicando anche le cautele adottabili caso per caso.

Sottofatturazione

Può accadere che, a seguito dell'invio di questionari a clienti o sulla base di ricostruzioni statistiche, quali ad esempio le medie dei compensi della categoria professionale della zona, l'amministrazione finanziaria contesti una presunta sottofatturazione.

Il rilievo, basato sulle scelte antieconomiche, viene di norma formalizzato in base a un accertamento analitico-induttivo, a meno che non si contesti la totale inattendibilità della contabilità per gravi, numerose e ripetute irregolarità delle scritture o per omessa presentazione della dichiarazione.

Prestazioni gonfiate

Sempre nell'ambito dei controlli incrociati e delle verifiche a società che hanno avuto rapporti con professionisti, può venire contestata l'esosità della prestazione fatturata, ritenuta "sovralfatturata" o "gonfiata" e quindi suscettibile di integrare la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture in parte inesistenti per la società che ha dedotto il costo e l'emissione di fattura parzialmente

falsa per il professionista che ha emesso il documento.

La questione non è di poco conto poiché sia il professionista sia la società saranno chiamati a rispondere di una

violazione penale, oltre che tributaria.

Spese non riaddebitate

Più di recente, è capitato anche che gli uffici delle Entrate abbiano ripreso a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'Iva le spese sostenute dal professionista per conto dei clienti, disconoscendone la loro integrale deduzione. Così, oltre alle ipotesi in cui viene posta in dubbio l'esistenza stessa dei costi per mancata documentazione, accade che gli organi di controllo contestino tali spese, seppur documentate, in assenza di un corrispondente e immediato riaddebito al cliente.

La questione è rilevante perché riguarda tutti i professionisti che sostengono costi per l'espletamento di incarichi conferiti da propri clienti (quali, ad esempio, spese di cancelleria e stampati, spese per contrassegni postali, notifiche, visure e certificati, ma anche taxi e altri viaggi eccetera) e li deducono dal reddito imponibile nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, ritenendo rispettato il requisito dell'inerenza, a prescindere dal loro analitico addebito in fattura al cliente (si veda «Il Sole 24 Ore» dello scorso 9 maggio).

Detrazione Iva per lo studio


Potrebbe porsi anche il caso in cui l'ufficio contesti la detrazione dell'Iva a quei professionisti che acquistano (con Iva) da una società di costruzione un'abitazione da adibire a studio, senza modificare la destinazione d'uso in ufficio A/10.

In realtà, la contestazione si basa:

■ sul fatto che l'articolo 19-bis comma 1 lettera i) del Dpr 633/72 dispone che «non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa (...), salvo che per le imprese che hanno per oggetto

esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati»

■ su quanto sostenuto dalla prassi consolidata dell'agenzia delle Entrate secondo cui per fabbricati «a destinazione abitativa» devono intendersi «le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10».



Accusa e difesa

IL CASO

LA SOLUZIONE

COMPENSI E PROBABILITÀ

A seguito dell'invio di questionari a clienti o sulla base di ricostruzioni statistiche, quali ad esempio le medie dei compensi della categoria professionale in quel luogo, l'amministrazione finanziaria contesta al professionista una presunta sottofatturazione dei compensi per le prestazioni rese

Ai fini della difesa si potrebbe contestare il fatto che dei maggiori compensi non sia stata riscontrata alcuna traccia dai verificatori (contabilità non ufficiale eccetera). In caso, poi, di compensi dichiarati congrui e coerenti agli studi di settore, è opportuno far rilevare la contraddittorietà della pretesa erariale

COMPENSI E PROBABILITÀ

A seguito di un controllo effettuato nei confronti di una società, i verificatori contestano l'esosità della prestazione professionale fatturata, ritenendola "gonfiata", presumendo altresì da parte del professionista l'emissione di fattura parzialmente falsa al fine di consentire alla società cliente di dedurre maggiori costi

Al fine di prevenire simili contestazioni è consigliabile "lasciare traccia" di elementi che giustifichino i compensi, attraverso la stesura di proposte che descrivano in dettaglio le prestazioni che saranno rese. Inoltre, è bene far rilevare che la prestazione intellettuale non può essere confrontata con i costi di mercato

INERENZA DELLE SPESE

A seguito dell'invito, rivolto a un professionista, a esibire la documentazione contabile comprovante i costi sostenuti e dedotti in un determinato anno di imposta, le Entrate contestano la deduzione di alcune spese sostenute per biglietti aerei e ferroviari e per l'uso del taxi, ritenendole non inerenti all'attività svolta

Ai fini della difesa, è necessario provare l'inerenza dei costi, per esempio dimostrando che i viaggi sono stati effettuati durante i giorni lavorativi. E facendo anche presente che secondo la Cassazione, ai fini della deducibilità, non è necessario che il costo sia stato sostenuto per conseguire un compenso

ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE

A seguito di un controllo, l'ufficio contesta la detrazione dell'Iva al professionista che ha acquistato (con Iva) da una società di costruzione un'abitazione da adibire a studio, senza modificare la destinazione d'uso in ufficio e dunque senza modificare la categoria catastale in A10

Fermo restando che è comunque preferibile l'accatastamento dell'immobile strumentale nella categoria A/10, in caso di recupero dell'Iva sull'immobile adibito a studio non accatastato come A/10, occorrerà comunque dimostrare la strumentalità e l'inerenza del bene all'esercizio della propria attività professionale